



Delegato
39 del 19-2-2014
IL SINDACO
Ins. Vito Nicola Giombiti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio MOSC

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1

Costituzione e struttura

- È istituita l'Avvocatura Comunale e approvato il regolamento relativo al suo funzionamento giusta deliberazione di G.C. n°..... del.....
- L'Avvocatura Comunale è collocata in posizione di Staff, organizzata in struttura autonoma, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico, nel rispetto dell'autonomia professionale forense regolamentata dalla Legge n.247 del 31 dicembre 2012.
- L'Avvocatura si domicilia presso la sede dell'Ente Comunale.

Art. 2

Requisiti soggettivi

- I dipendenti facenti parte dell'Avvocatura Comunale devono essere abilitati ad esercitare la professione legale e devono conseguire, per l'esercizio della funzione, l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 23, della Legge n.247 del 31 dicembre 2012 che regolamenta la professione forense. La quota annua di iscrizione all'Albo professionale Speciale, è a carico dell'amministrazione del comune.
- In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente", approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando ad opportuni corsi ed eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione agli stessi sono a carico del Comune.

Art. 3

Funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale

- All'Avvocatura Comunale è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Ruvo di Puglia e di sue eventuali Aziende speciali o Enti Strumentali, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche per le costituzioni di parte civile dell'Ente, e dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie, civili, penali, amministrative e tributari.
- All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e dalla

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Legge n.247 del 31 dicembre 2012.

- L'Avvocatura Comunale, in particolare, attende alle appresso specificate funzioni, tipiche dell'attività di avvocato:
 - Assistere, su richiesta, il Sindaco e gli Amministratori, ai fini del supporto legale all'azione politico – amministrativa; il Direttore Generale/Segretario Comunale nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U. EE. LL.; e i Direttori di Area dell'Ente nella trattazione di questioni che richiedano particolare apporto tecnico – giuridico e in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
 - Curare direttamente gli affari inerenti al contenzioso dell'Ente, mediante anche la costituzione in giudizio;
 - Monitorare e coordinare tutta l'attività giudiziale e stragiudiziale in cui il Comune è parte anche tramite legali esterni e riferire al Sindaco, agli Amministratori ed al Direttore generale/Segretario Comunale;
 - Formulare, su richiesta, dei Direttori di Area, ed in relazione alla complessità della questione all'esame pareri in ordine a rilevanti questioni giuridiche;
 - Intervenire, su espresso mandato, in qualsiasi sede, per definire e transigere liti e controversie, anche solo insorgende, nell'interesse dell'Ente;
 - Curare direttamente con responsabilità di firma, o in collaborazione con i responsabili dei competenti settori, su espresso incarico, procedimenti di particolare complessità;
 - Svolgere ogni altra attività connessa e/o strumentale all'esercizio delle precedenti;
 - Curare, altresì, l'istruttoria e la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati, provvede al recupero dei crediti maturati dall'Ente accordando, di concerto con gli uffici interessati e ove opportuno, eventuali dilazioni e rateizzazioni;
 - Avviare le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze favorevoli al Comune;
 - Patrocinare e difendere, altresì, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussistano gli estremi del conflitto di interessi, anche solo potenziale.

Art. 4

Autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura

L'Avvocatura Comunale è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense, ed esercita le funzioni di competenza con libertà, piena autonomia ed indipendenza di giudizio, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense) nel rispetto delle norme vigenti e dei doveri della deontologia professionale.

Gli avvocati, nell'esercizio delle funzioni proprie della professione forense, non sono ordinati gerarchicamente ed assumono la piena ed esclusiva responsabilità del proprio operato.

In virtù della peculiarità dello *status* degli avvocati dipendenti dell'Ente, impegnati in compiti ed in attività in parte svolti all'esterno degli uffici comunali, gli stessi vengono esonerati dall'obbligo di registrare l'inizio e la fine del servizio attraverso il sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Art. 5

Organizzazione

L'Avvocatura Comunale è dotata di un adeguato numero di personale amministrativo e tecnico, sufficiente ad assicurare la piena collaborazione per il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche in relazione alla collocazione della stessa tra le strutture di supporto dell'amministrazione.

Nelle ipotesi previste dall'art. 417 Bis del Codice di Procedura Civile e negli altri casi indicati dalla Legge, la Giunta Comunale può autorizzare i dipendenti appartenenti alle strutture interessate a coadiuvare nei relativi giudizi l'Avvocatura Comunale.

Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'avvocatura le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.

Art. 6 **Incompatibilità**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L.165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato.

Art. 7 **Copertura assicurativa**

Gli avvocati facenti parte dell'avvocatura del Comune sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012 numero 247.

Art. 8 **Incarichi ad avvocati esterni**

La rappresentanza, il patrocinio, e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, su proposta del Settore interessato, sentito il Direttore dell'area Avvocatura, a professionista esterno in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura interna ed in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura interna, nonché in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità o ancora nel caso di particolare carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale.

Art. 9 **Nomina periti**

Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'Avvocatura, sentiti gli uffici (*rectius* settore) interessati alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte, interni alla struttura organizzativa dell'Ente e/o, in casi di particolare specializzazione, previa deliberazione della Giunta Comunale su proposta congiunta del Settore interessato e dell'Avvocatura, periti di parte esterni all'Amministrazione.

Art. 10 **Convenzioni con altri enti**

Il Comune di Ruvo di Puglia può fornire assistenza legale ad altri enti locali, per il tramite dell'avvocatura comunale, previa stipula di apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, compresi i compensi professionali spettanti ai componenti dell'Avvocatura comunale. Può formare oggetto delle convenzioni anche l'attività di consulenza legale a soggetti pubblici e società nelle quali il Comune di Ruvo di Puglia abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale.

Art. 11 **Accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, considerati il *segreto professionale* e l'*obbligo di non divulgazione* nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso:

- i pareri resi dall'avvocatura in merito a liti potenziali e/o in atto;
- gli atti defensionali;
- le relative consulenze tecniche;
- tutta la corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 12 **Compensi professionali dell'avvocato**

L'inquadramento professionale e i principi generali del trattamento economico degli avvocati del Comune di Ruvo di Puglia sono disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012 n.247, dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria, e dall'eventuale contratto collettivo decentrato tenendo conto delle elevate e specifiche competenze richieste.

Agli avvocati dipendenti dell'Avvocatura comunale spettano, nel rispetto dei principi del R.D. 27/11/1933 n. 1578 in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. - Enti Locali del 14/09/2000, e in applicazione di quanto stabilito nel D.M. 08/04/2004 n°127 e succ. mod. e int. i compensi professionali per la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente.

I compensi professionali in quanto caratterizzati dalla corrispettività, certezza e continuità devono intendersi, ai fini della contribuzione, quali emolumenti rientranti nella nozione di retribuzione annua e faranno carico all'Ente con imputazione ai competenti capitoli di bilancio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 –*Personale non dirigente*, i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di pronuncia favorevole all'Ente.

• Si considera favorevole al Comune la decisione emessa da Giudice Ordinario, Amministrativo o Speciale, che in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione– ed in ogni grado, anche di appello, lascia sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

a) la sentenza che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l'accoglimento della domanda dell'Amministrazione, con espressa condanna della controparte al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio nonché dei diritti e degli onorari di avvocato;

b) la sentenza con spese totalmente o parzialmente compensate, rientra, quindi, in tale categoria anche la sentenza che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o in cui siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

c) la sentenza nella quale controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;

d) i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad esempio procedimenti speciali, ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ., ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi, ecc).

• Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in favore dell'Ente costituito parte civile, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, nonché le transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli appellate dalla controparte.

Art. 13
Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi

• In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole per l'Ente, di cui all'art. 27 del vigente C.C.N.L., nonché in ossequio ai principi di cui *all'art. 23 legge n. 247/12*, ai legali vanno riconosciuti i compensi professionali, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, con le seguenti modalità:

1) Per i giudizi conclusi con sentenza favorevole per l'Ente e condanna di parte avversa, agli avvocati dell'Ente vanno corrisposti i compensi di natura professionale recuperati dalla controparte, secondo gli importi liquidati in sentenza, detratte le spese generali;

2) per i giudizi conclusi con sentenza favorevole all'Ente, o con uno dei provvedimenti equiparati ~~secondo la specificazione di cui all'articolo 7, che disponga la compensazione delle spese, ovvero per gli atti transattivi che comportino la cancellazione della causa dal ruolo, la rinuncia al giudizio pendente o la rinuncia ad intraprendere azione giudiziaria, con relativa compensazione delle spese legali, all'avvocato dell'Ente spettano i compensi professionali. La liquidazione dei compensi avrà luogo con cadenza trimestrale con apposita determina del Segretario Generale.~~

• Il Servizio Finanziario provvederà a decurtare dai compensi riconosciuti agli avvocati gli oneri riflessi a carico dell'Ente, nonché ad assoggettare i detti compensi alle ritenute di legge ed al loro pagamento. I detti compensi gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente istituito dal direttore dell'area finanziaria.

Art. 14
Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto regolamentato nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, T.U. EE. LL. e alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense).